

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMUNICATO

Semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria nel settore agricolo.

G.U. 12 aprile 2013, n. 86

Si rende noto che in data 27 marzo 2013 è stato firmato il decreto interministeriale predisposto ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Il suddetto decreto interministeriale è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro>) all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro".

Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013

Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo

Il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro della Salute e Il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

VISTO l'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, di seguito d.lgs. n. 81/2008, il quale dispone che in considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, si emanino disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal decreto medesimo, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale;

CONSIDERATO l'avviso comune stipulato in data 16 settembre 2011 dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale;

DECRETA

Art. 1 - (Campo di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.
2. Il presente decreto si applica anche nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.

Art. 2 - (Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria)

1. In relazione alle lavorazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, ad eccezione di quelle che comportano esposizione a rischi specifici, in relazione ai quali deve essere garantita la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro, senza aggravii di costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della ASL.
2. La visita medica preventiva di cui al comma 1 ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale, nel

limite di 50 giornate l'anno, effettuate anche presso altre imprese agricole, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

3. L'effettuazione e l'esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione.

4. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al comma 3.

5. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le ASL per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione di cui al precedente capoverso, il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al presente decreto non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso, il giudizio di idoneità del medico competente opera i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

Art. 3 - (Semplificazioni in materia di informazione e formazione)

1. Gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro.

2. Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione.

Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ne verrà dato apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 marzo 2013

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Ministro della salute Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 aprile 2013, n. 8486

Lavoratore ferito durante una rapina e infortunio sul lavoro per mancanza di idonee misure atte ad evitare eventi criminosi

Fatto

Con sentenza del 16.3.2009, la Corte di Appello di Bari, in accoglimento per quanto di ragione del gravame proposto da ... condannava la società ... al pagamento, in favore del predetto, della somma di euro 22.500,00, oltre accessori di legge, a titolo di danno biologico da invalidità permanente - indicata dal c.t.u. nella misura del 15% - residuata all'infortunio sul lavoro del 5.7.1999, subito in occasione di una rapina a mano armata ai danni dell'ufficio postale ove il prestava servizio.

Rilevava la Corte territoriale che il motivo di gravame era limitato alla violazione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., esclusa dal Tribunale sul rilievo che l'azione criminosa era caratterizzata da assoluta eccezionalità, valutazione questa non condivisibile né con riferimento all'esatta verifica delle acquisizioni probatorie, né in relazione alla caratterizzazione della condotta dei terzi, né con riguardo all'implicito esonero della responsabilità del datore per inesigibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile.

Con richiamo a giurisprudenza consolidata, la Corte del merito osservava come la norma di cui all'art. 2087 c.c. fosse una norma in bianco, di chiusura del sistema normativo in materia di tutela antinfortunistica, e che la stessa esigesse che il datore facesse propri non solo gli accorgimenti prescritti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, ma anche quelli che, in base alle norme tecniche ed all'esperienza, fossero funzionali alla tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, comprese quelli che potevano proteggere quest'ultimo da fattori esterni al rapporto di lavoro, in relazione alla sua peculiarità. Richiamando precedenti di legittimità che riconducono agli obblighi imposti al datore quello di adottare misure atte a preservare i lavoratori anche in relazione ad eventi non direttamente collegati allo stretto ambito lavorativo, come le aggressioni conseguenti ad attività criminosa di terzi, rilevava che sul lavoratore gravava la prova del fatto e dell'allegazione delle regole di condotta da parte del datore e su quest'ultimo quella di provare che l'evento lesivo era dipeso da un fatto a lui non imputabile. Nella specie, il lavoratore aveva provato il danno e la relazione causale tra questo e l'evento lesivo (inadeguatezza delle misure di protezione), laddove la società non aveva dimostrato di avere mantenuto in efficienza il sistema di protezione predisposto e di avere adottato qualsiasi ulteriore misura di sicurezza, pure essendosi verificate altre rapine nello stesso ufficio con le stesse modalità, sicché l'evento era prevedibile ed evitabile. Era, poi, anche emerso che i lavoratori avevano denunciato più volte la carenza di misure di sicurezza e che il dispositivo di sicurezza non era funzionante e non poteva assumere rilievo il fatto che il ... non avesse provato di avere vissuto altre situazioni di pericolo e che non fosse costantemente addetto al maneggio di danaro. Per la cassazione di tale decisione ricorre la società, con unico articolato motivo, cui resiste il ..., con controricorso.

Diritto

Con unico motivo, la società denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., assumendo che la Corte del merito fonda il proprio ragionamento su un calcolo probabilistico più che su elementi oggettivi, atteso che nessuno può prevedere quali siano le modalità concrete con cui ogni rapina può realizzarsi, avallando il luogo comune secondo cui il più garantisce il meglio, e rimarca che il corretto approccio ermeneutico all'art. 2087 c.c. non può prescindere dalla individuazione di un limite che il datore incontra nell'adempimento dell'obbligo impostogli dalla norma, essendo, altrimenti, la motivazione viziata da una prospettiva a posteriori, rispetto alla quale non viene offerto neanche un precetto di carattere generale ed astratto, ma vengono richiamate solo regole empiriche maturate dopo l'avvenuta cognizione dei singoli episodi criminosi. Non può, secondo la ricorrente, desumersi dalla norma la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile, anche innominata, occorrendo che il danno sia riferibile a colpa del datore per violazione di obblighi di comportamento imposti da fonte legale o suggeriti dalla tecnica ma concretamente individuati.

Il ricorso è infondato,

Se è vero che la responsabilità del datore, come delineata dall'ampio contenuto della norma di cui all'art. 2087 cc., non può essere dilatata fino a comprendere ogni ipotesi di danno verificatosi a carico dei dipendenti in conseguenza di eventi criminosi non addebitabili a colpa al datore di lavoro, giacché, altrimenti, sarebbe ipotizzabile, in subiecta materia, una sorta di responsabilità oggettiva ancorata al presupposto teorico che qualsiasi rischio possa essere evitato pur se esorbitante da ogni umana previsione o prevedibilità, è anche vero che l'art. 2087 cc. non configura un caso di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di fonte legale ovvero suggerito, dalle conoscenze sperimentali e tecniche del momento (v. Cass. n. 3740/95 e, più specificamente, Cass. 15.6.1999 n. 5969 e Cass. 20.4.1998 n. 4012).

Gli obblighi che l'art. 2087 cc. impone all'imprenditore in tema di tutela delle condizioni di lavoro non si riferiscono soltanto alle attrezzature, ai macchinari e ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma si estendono, nella fase dinamica dell'espletamento del lavoro, anche "all'ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dall'imprenditore devono prevenire sia i rischi insiti in quell'ambiente, sia i rischi derivanti dall'azione di fattori ad esso esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova" (cfr. Cass. n.9401/95). Fa carico allo stesso imprenditore valutare se la attività della sua azienda presenti rischi extra-lavorativi "di fronte al cui prevedibile verificarsi insorga il suo obbligo di prevenzione", giusta il principio per cui ciascun datore, in riferimento alla particolarità del lavoro, da una parte, ed all'esperienza e alla tecnica, dall'altra, deve nella rappresentazione dell'evento (prevedibilità) prospettare a se stesso l'adozione delle misure (e. dunque, di tutte le misure) più consone e più aggiornate, al fine di scongiurare la sua realizzazione (prevedibilità). Ne consegue che, proprio alla stregua dei dati di esperienza, il suddetto obbligo "avrà un contenuto non teorizzabile a priori", ma ben individuabile nella realtà alla luce delle tecniche di sicurezza comunemente adottate (Cass. n. 5048/88). Come bene evidenziato dai precedenti di legittimità richiamati, si tratta, all'evidenza, di un'obbligazione ex lege, accessoria e collaterale rispetto a quelle principali proprie del rapporto di lavoro, involgente, quindi, la diligenza nell'adempimento ex art. 1176 cc (cfr. Cass. 7768/95), "eventualmente correlata alla natura dell'attività esercitata, e comunque improntata nella sua esecuzione a quei criteri di comportamento delle parti di ogni rapporto obbligatorio costituiti, ex artt. 1175 e 1375 cc., dalla correttezza e buona fede, ormai ampiamente valorizzati dalla giurisprudenza" (cfr. Cass. n. 5048/88; n. 7768/95, n.5696/99 cit.).

Con specifico riferimento all'attività anche creditizia - esercitata presso l'ufficio postale teatro della rapina - il contenuto degli obblighi a tutela dell'integrità fisica dei dipendenti deve, dunque, essere individuato nella predisposizione di misure e mezzi di sicurezza idonee a salvaguardare detti prestatori da possibili danni. Dovendo, infatti, il datore di lavoro ispirare la sua doverosa condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza, atteso che l'art. 2087 cc. sollecita obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche. Ciò posto, si osserva che il giudice d'appello ha applicato esattamente tale insegnamento, poiché, con logica e congrua motivazione, chiamato a verificare se la società avesse adempiuto o meno la obbligazione contrattuale ad essa facente carico ex art. 2087 cc., ha dato risposta negativa, osservando che fosse posto a carico della stessa l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a prevenire atti criminosi, e cioè un impegno superiore all'onere dell'ordinaria diligenza che, ai sensi degli artt. 2043 e 1176 cc., segna il limite della responsabilità per danni. Impegno che la stessa Corte territoriale - con incensurabile, perché correttamente motivato, accertamento - ha individuato, oltre che nell'efficienza del sistema di allarme (non funzionante, come ammesso dalla stessa Società nel giudizio di merito), nella predisposizione di misure di protezione dell'ufficio postale con vetrate antisfondamento ed antiproiettile, con doppie porte con apertura alternata e comando di blocco automatico, con impianti di videoregistrazione, di vigilanza a mezzo guardie giurate, nella adeguata protezione del cortile condominiale, da cui avveniva l'accesso dei dipendenti e del pubblico. Tali accorgimenti fanno parte, invero, di quel complesso di misure di sicurezza, che, lungi dall'essere inesigibili dal datore di lavoro, rientrano in quell'ambito di prevedibilità (dell'evento) e di prevenibilità (mediante l'adozione di idonee e consone misure), ricollegabile certamente alla particolarità del lavoro, caratterizzato dall'offerta al pubblico anche di servizi creditizi, con incremento di denaro liquido. Misure che il datore, come evidenziato, è tenuto - alla stregua di una valutazione ex ante e del criterio dell'ordinaria diligenza - ad adottare al fine di scongiurare il verificarsi di eventi dannosi per la salute dei propri dipendenti, già peraltro verificatisi in passato nello stesso ufficio. Contro le affermazioni della Corte d'appello, la cui statuizione riposa su esatti e condivisibili principi di diritto, la ricorrente principale ha, invece, formulato censure in parte infondate e, per altra parte, inammissibili nel giudizio di legittimità, essendo in massima parte le stesse non attinenti con l'errore denunciato, concernendo piuttosto un giudizio tendente ad ottenere un riesame del fatto sulla coerenza logica del ragionamento che ha indotto il giudice a ritenere non sufficienti le misure di sicurezza apprestate da

Il ricorso va, alla stregua delle esposte ragioni, respinto e le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, cedono, nella misura di cui al dispositivo, a carico della società ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori, ed euro 50,00 per esborsi.

Così deciso in Roma il 20.2.2013

www.prevenzionedoc.it

Depositato in Cancelleria il giorno 8 aprile 2013